STATUTO

DEI

“DEMOCRATICI PROGRESSISTI MERIDIONALISTI” (DPM)



Art. 1 – DEFINIZIONE

Ai sensi dell'art. 49 della Costituzione italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 6 luglio 2012 n. 96, è costituita l'Associazione – Partito politico denominata "Democratici Progressisti Meridionalisti", in forma abbreviata DPM.

DPM è un soggetto politico e culturale autonomo, democratico, pluralista, senza fini di lucro, aperto alla partecipazione di tutti coloro che ne condividono valori, finalità e programmi, che vuole unire i valori democratici e la visione progressista, ad un impegno esplicito per il riscatto e lo sviluppo di tutto il territorio nazionale e del mezzogiorno in particolare.

DPM si propone di svolgere attività politiche, culturali, formative, editoriali, di comunicazione, studio, ricerca, iniziative pubbliche, campagne tematiche, attività sociali e associative per realizzare i suoi scopi sociali.

Può compiere ogni operazione utile al perseguimento degli scopi: mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, accettare donazioni e lasciti, stipulare convenzioni, partecipare a competizioni elettorali.

DPM si riconosce nei principi fondamentali della Costituzione italiana e dell'Unione Europea, nelle culture riformiste, democratiche, laiche, cristiane della solidarietà, socialiste, liberaldemocratiche, ambientaliste e civiche.

In un Paese che si svuota mentre la politica resta ferma, in cui i giovani partono in silenzio, le scuole arretrano, la sanità si indebolisce, interi territori vengono abbandonati non per destino ma per mancanza di scelte e il mezzogiorno e le aree interne continuano ad essere considerate solo periferie da compatire, DPM vuole essere una organizzazione politica democratica funzionante secondo logiche, strumenti e valori adattati alla società contemporanea, progressista e meridionalista che non chiede assistenza, non alimenti rassegnazione, ma visione; che non parli *al* Sud, ma *dal* Sud all'Italia e all'Europa dei popoli.

DPM crede e vuole operare per un'Italia ed un'Europa che garantisca scuola, sanità, mobilità, diritto alla casa e lavoro ovunque, non solo nelle metropoli e a tutti i suoi cittadini. Un'Italia che valorizzi borghi, aree interne e comunità come laboratori di futuro e che difenda il Sud perché significa difendere l'Italia intera, la sua coesione e il suo domani in una Europa forte e libera.

Per DPM le finalità e principi sono:

- promuovere legalità, giustizia sociale, pari opportunità, sviluppo sostenibile, tutela dei beni comuni;

- favorire la partecipazione democratica, la cittadinanza attiva e la trasparenza nella vita pubblica, anche attraverso forme di democrazia partecipata che realizzino una reale e piena condivisione di responsabilità nelle scelte, in tutte le politiche che riguardano l'intera comunità dei cittadini che ne fanno parte, al fine di contribuire a realizzare una nuova cittadinanza partecipativa e non più solo delegata e in cui i cittadini, anche attraverso un'assunzione di responsabilità diretta, intervengono consapevolmente nelle decisioni dei rappresentanti eletti negli organismi pubblici, nonché nell'attività degli amministratori e dei dipendenti impiegati nelle aziende controllate dalla pubblica amministrazione, affinché possano direttamente controllare e garantire un maggior equilibrio nella distribuzione e nell'utilizzo delle risorse pubbliche e nella gestione dei beni comuni.
- promuovere un sistema di welfare capace di dare risposte ai più fragili.
- sostenere una riforma dello Stato che se decide di indirizzarsi verso forme di federalismo, questo deve essere equo e deve garantire e tutelare la difesa dei diritti civili e sociali dei suoi cittadini in modo uniforme ovunque essi vivano o decidano di vivere;
- promuovere dibattito, formazione, ricerca, cultura politica e attività sociali per la realizzazione dei suoi scopi anche attraverso la promozione e gestione di attività editoriali, informative e di comunicazione in genere e con l'ausilio di tutte le attività accessorie alle precedenti, anche in collaborazione e/o convenzione con altri enti pubblici e privati, anche internazionali, che potranno essere coinvolti in iniziative.
- concorrere alle competizioni elettorali a ogni livello, anche in coalizione.
- ricostruire un Mezzogiorno vivo, moderno e giusto**,** capace di trattenere talenti, generare sviluppo e restituire speranza.

Art. 2 – Sede, durata e simbolo

La sede legale e amministrativa è stabilita a Cosenza in via Piave n.56.
Possono essere istituite sedi nazionali, regionali, provinciali e cittadine, nonché sedi estere.

La durata dell'Associazione–Partito è fissata fino al 31 dicembre 2050, ed è rinnovabile.

Il Partito adotta un proprio contrassegno, moderno e sobrio, con un'impronta civica e riformista così definito e descritto:

"Cerchio bianco con circonferenza di colore blu medio intenso e al cui interno, richiamando la bandiera italiana, sono presenti tre pennellate dinamiche stilizzate una verde, una bianca e una rossa, equivalente e al di sotto delle quali, compare scritto sempre stesso blu "Democratici Progressisti Meridionalisti "



In caso di elezioni territoriali, se richiesto, nel simbolo può essere scritto il nome dell'ente territoriale nella parte inferiore del cerchio, in una fascia verde orizzontale che si estende per tutta la larghezza del contrassegno.

Art. 3 – Requisiti

Può aderire chiunque abbia compiuto 16 anni e condivida valori e finalità del Partito anche se iscritto in altre associazioni o partiti.

La domanda è presentata alla struttura territoriale competente o alla sede nazionale, redatta secondo il modulo che sarà predisposto dal Consiglio Nazionale e deve essere accompagnata da autocertificazione sostitutiva contenente un succinto curriculum vitae, nonché fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale.

La domanda sarà discrezionalmente accettata dal Direttivo Nazionale /Segreteria Politica sulla base della verifica dei requisiti del richiedente, ferma restando l'insindacabilità ed inappellabilità della decisione.

All'approvazione della iscrizione segue l'iscrizione nel registro soci ed il contestuale versamento della quota associativa con conferimento dati personali nelle forme di legge (artt.13-24 e ss Dlgs. 196/2003 e s.s.).

Nel primo anno di vita del partito / associazione, non verrà richiesta alcuna quota di iscrizione / tesseramento e si accetteranno solo libere donazioni da parte dei soci tesserati.

A partire dal secondo anno le quote saranno determinate, in base al ruolo e funzioni dei soci tesserati, da delibera del Direttivo nazionale / Segretaria politica.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

I soci fondatori e aderenti:

- partecipano alla vita del Partito/Associazione;
- esercitano elettorato attivo e passivo secondo le regole congressuali;
- rispettano Statuto, Regolamenti e Codice etico;

- versano la quota annuale;
- aggiornano i propri dati personali.

Per i rapporti fra associazione ed i soci, il domicilio di ogni socio è quello risultante dall'elenco dei soci.

I soci non possono esercitare il loro diritto di voto se non in regola con il versamento della quota annuale di associazione.

Gli eletti e i titolari di incarichi pubblici contribuiscono economicamente al Partito secondo criteri stabiliti dalla Segreteria politica /Direttivo nazionale.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità si perde per:

- dimissioni;
- mancato rinnovo;
- morosità;
- espulsione per gravi violazioni;
- incompatibilità con altri partiti o movimenti politici.
- morte.

È ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 6 – Struttura organizzativa

DPM è articolato su quattro livelli:

1. Nazionale
2. Regionale
3. Provinciale
4. Cittadino / Circoli

Ogni livello opera in autonomia nel rispetto dello Statuto nazionale e dei regolamenti e può cooptare, in ausilio alle attività del partito, personalità ritenute utili, senza diritto di voto, negli organismi.

Le strutture territoriali hanno autonomia organizzativa e responsabilità amministrativa e contabile, senza poter vincolare il livello nazionale.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi sociali:

1. Assemblea nazionale
2. Consiglio nazionale
3. Direttivo nazionale / Segreteria politica

4. Segretario nazionale
5. Presidente del Consiglio nazionale
6. Tesoriere
7. Comitati regionali
8. Comitati provinciali
9. Comitati cittadini
10. Laboratori tematici e scientifici
11. Coordinatori nazionali delle “Politiche giovanili” e di genere
12. Collegio dei revisori dei conti;
13. Collegio dei Probiviri

Art. 8 – Assemblea nazionale

- È l’organo sovrano.

- Vi partecipa ogni socio aderente in regola con il versamento delle quote annuali.

- È convocata dal Consiglio nazionale su proposta del Segretario politico.

- Si riunisce ogni quattro anni e delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Può essere anche convocata in qualsiasi momento su richiesta di almeno i 2/3 dei soci ammessi a partecipare all’Assemblea.

- L’Assemblea esercita i seguenti poteri:

- Elegge il proprio Presidente

- Elegge il Segretario politico.

- Elegge i membri elettivi del Consiglio nazionale.

-elegge i Probiviri

- Indica le linee politiche cui dovranno conformarsi gli organi del movimento.

- La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso scritto o sul forum/sito internet dell’associazione/partito oppure con qualsiasi altro mezzo che ne consenta la prova della ricezione dell'avvenuta comunicazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e dell'elenco delle materie da trattare. La comunicazione della convocazione dovrà pervenire a tutti gli aderenti con minimo 7 giorni di anticipo e/o secondo quando stabilito nel Regolamento Operativo.

- Si riunisce presso la sede sociale o all'indirizzo comunicato nella convocazione, ed è ammessa alternativamente la riunione assembleare telematica, con modalità da stabilirsi annualmente a cura della Segreteria politica/Direttivo nazionale, purché comunicate ai soci nell'avviso di convocazione.

- Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

- L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente e, in caso di impedimento, dal membro più anziano del Direttivo nazionale/Segreteria politica, che ne dirige i lavori assembleari anche attraverso la creazione di eventuali commissioni di lavoro su specifiche tematiche proposte dall'assemblea.

- L'Assemblea delibera lo scioglimento nominando uno o più Liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati. In caso di scioglimento, il patrimonio deve essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/96.

Art. 9 – Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale predispone il programma politico in base alle linee guida indicate dall'Assemblea e dura in carica per 4 anni.

È composto:

- Dal Segretario politico;

- Dai membri eletti dall'Assemblea;

- Dal Presidente del Consiglio nazionale;

- Dai Segretari regionali;

- Dai Parlamentari nazionali ed europei iscritti al partito;

- Dai Consiglieri regionali iscritti al partito;

- Dai Presidenti di Provincia iscritti al partito;

- Dai Sindaci dei comuni capoluogo iscritti al partito;

- Dagli ex Parlamentari nazionali ed europei iscritti al partito;

- Dai segretari dei movimenti giovanili e femminili del partito.

Il numero dei membri eleggibili dall'Assemblea, secondo le indicazioni della Segreteria politica, potrà variare in base alla rappresentanza territoriale e di genere e a tutela delle minoranze e in ogni caso, il numero massimo dei membri eletti, non potrà essere superiore ad 1/10 dei componenti dell'Assemblea.

I membri eletti del Consiglio che non partecipano a n. 3 consigli (anche non continuativi) senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente su proposta del Segretario nazionale o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio compete:

- di sovrintendere al programma politico del movimento;

- di eleggere il Tesoriere su proposta del Segretario nazionale;

- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del movimento;

- la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

- la nomina dei n. 2 componenti effettivi e n. 2 componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti;

- l'approvazione, su delega dell'Assemblea, delle modifiche statutarie;

- la costituzione di fondazioni purché compatibili e conformi al presente Statuto.

Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, per relazionare sul bilancio presuntivo e consuntivo del movimento e il Presidente del Collegio dei Probiviri al fine di vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle Legge.

Art. 10 – Direttivo nazionale / Segreteria politica

Al Direttivo/segreteria politica compete la conduzione politica del movimento/partito, secondo le linee guida decise dall'Assemblea e definite dal Consiglio nazionale.

È composto:

- dal Segretario nazionale, che lo convoca e lo presiede;

- dal Presidente del Consiglio nazionale;

- dai vice segretari nazionali;

- dai parlamentari nazionali ed europei iscritti al movimento;

- dal Tesoriere;

- dai Segretari regionali;

- dai segretari giovanili e femminili.

Il Direttivo nazionale:

- coordina l'attuazione della politica e l'attività del movimento/partito;

- approva gli eventuali regolamenti dei comitati regionali;

- emana le norme per il tesseramento;

- sceglie e decide i candidati da presentare alle competizioni elettorali;

- delibera le modalità e le procedure per l'apertura, lo scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il commissariamento ed eventuali articolazioni territoriali del partito;

- nomina il responsabile e coordinatore nazionale degli strumenti telematici e dell'ufficio stampa;

- delibera le modalità e le risorse da destinare alle eventuali articolazioni del partito;

- indica e delibera il numero dei membri del Consiglio nazionale eleggibili dall'Assemblea, tenendo conto cumulativamente dei seguenti criteri: 1) rappresentatività territoriale, 2) parità di genere, 3) rappresentatività delle minoranze.

-vi partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri al fine di vigilare sull'osservanza dello Statuto e della delle Legge.

Il Direttivo nazionale/ Segreteria politica, adotta le sue delibere a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 11 – Segretario nazionale

È eletto dall'Assemblea nazionale.

È il rappresentante politico e legale del movimento.

Attua le linee politiche indicate dall'Assemblea, definite dal Consiglio e coordinate dalla Segreteria politica/Direttivo nazionale.

Il Segretario nazionale:

- convoca il Direttivo;

- dirige e coordina l'attività del partito / associazione;

- nomina due vicesegretari a cui il segretario rimette le deleghe che ritiene opportune, tenendo conto del rispetto della parità di genere e della rappresentatività delle minoranze in seno all'Assemblea che lo ha eletto.

- guida la delegazione del movimento nelle consultazioni e nei rapporti con i soggetti istituzionali e con altri partiti politici;

- autorizza, sentito il Direttivo nazionale/ Segreteria politica, il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali.

Il Segretario nazionale può apportare modifiche al simbolo, al contrassegno e/o alla denominazione del movimento, sentito il Direttivo nazionale / Segretaria politica e nel rispetto delle norme di legge e statutarie, che dovranno essere convalidate dall'Assemblea nazionale per poter essere utilizzate.

Art. 12 – Presidente del Consiglio nazionale

Il Presidente del Consiglio nazionale è eletto dal Consiglio nazionale che presiede e, d'intesa con il Segretario nazionale, convoca il Consiglio definendone l'ordine del giorno.

Ha la rappresentanza legale in caso di impedimento e/o dimissioni ed ogni altro evento eccezionale del Segretario nazionale, compresa anche la legittimazione attiva e passiva in giudizio e, se l'impedimento si prolunga per oltre 6 mesi, deve entro 15 gg convocare l'assemblea per la elezione del nuovo Segretario. Nelle controversie eccedenti l'ordinaria amministrazione, il mandato deve essere conferito con delibera del Direttivo nazionale e ratificato dalla prima assemblea utile, con salvezza di ogni iniziativa urgente.

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio nazionale su proposta del Segretario nazionale.

È responsabile della gestione patrimoniale e finanziaria del movimento su base nazionale.

È abilitato, previa autorizzazione del Direttivo nazionale/ Segreteria politica, alla riscossione dei contributi e quote previsti dalla legge e statuto, nonché a compiere tutti gli atti a tal fine necessari, quali l'apertura di conto correnti, le richieste di affidamento e di garanzie fideiussorie.

Redige il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno; verifica la corrispondenza delle spese al bilancio preventivo approvato al fine di effettuare eventuali aggiornamenti alle previsioni di spesa; redige la relazione al Consiglio nazionale da allegare al bilancio consuntivo.

Art. 14 – Comitato regionale

Il Comitato regionale ha la titolarità e la responsabilità dell'applicazione della linea politica del partito in ambito regionale, che gestisce in modo autonomo nel rispetto delle norme statutarie e degli indirizzi definiti a livello nazionale.

Sottopone al Direttivo nazionale il proprio eventuale Regolamento, che dovrà in ogni caso contenere la previsione di un Segretario politico regionale e un Segretario \amministrativo regionale.

Nel regolamento regionale dovranno essere specificate le linee organizzative del partito a livello provinciale e cittadino.

Art. 15 – Comitato provinciale

Il Comitato provinciale ha la titolarità e la responsabilità dell'applicazione della linea politica del partito nell'ambito della provincia di riferimento, che gestisce nel rispetto

delle norme statutarie e degli indirizzi definiti dal Comitato regionale e dall'eventuale regolamento regionale.

Art. 16 – Circoli cittadini

Base associativa locale definita dalla cittadina di residenza degli iscritti.

Elegge un segretario coordinatore cittadino e la cui composizione è analoga a quella regionale e provinciale, alle cui linee organizzative e regolamentarie si conforma ed opera.

Art. 17 - Collegio Revisori dei conti

È composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 supplenti iscritti nel Registro dei revisori dei conti.

Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Controlla la corretta gestione finanziaria e contabile del Partito e la sua conformità alle normative vigenti, al fine di fornire attestazione di regolarità delle operazioni finanziarie e nel rispetto di tali finalità, il Presidente del Collegio, partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, alle sedute sia del Consiglio nazionale che della Direzione nazionale / Segreteria politica e dell'Assemblea nazionale e, se rileva fatti censurabili, li denuncia tempestivamente.

Si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi; esamina il bilancio consuntivo esprimendo il proprio parere al Consiglio nazionale.

Art. 18 – Bilancio

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Segretario amministrativo è tenuto a sottoporre con opportuno anticipo al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

È composto da n. 3 membri nominati dal Consiglio nazionale, di cui uno con funzione di Presidente che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute sia del Consiglio nazionale sia del Direttivo nazionale/Segreteria politica e se rileva fatti censurabili in violazione delle norme statutarie, li denuncia tempestivamente.

Al Collegio dei Probiviri è affidata la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci e/o tra i soci ed il partito / associazione.

Ogni socio può presentare ricorso al Collegio per la violazione delle norme statutarie e regolamentari.

Il Collegio ha la facoltà di sospendere in via cautelare il provvedimento impugnato su specifica richiesta del ricorrente.

La decisione assunta dal Collegio è vincolante.

Il Segretario nazionale può deferire al Collegio i soci che arrechino danni all'immagine del movimento.

Il Collegio ha potere disciplinare nei confronti degli iscritti sui fatti segnalati dagli organi del movimento.

Il procedimento davanti al Collegio si svolge nel rispetto dei principi del contraddittorio.

Art. 20 – Laboratori tematici e scientifici

Sono strutture di elaborazione programmatica e scientifica coordinati da un Responsabile nazionale la cui struttura ed organizzazione è demandata a specifico regolamento e che può avere diramazioni anche locali.

Art. 21 – Adesione ad altre associazioni

Il Consiglio nazionale può deliberare, su proposta del Segretario politico, l'adesione e/o federazione del movimento ad altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali, che si ispirano a ideali pienamente conformi a quelli del movimento.

Art. 22 – Modifiche statutarie

Le modifiche allo statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo/Segreteria nazionale con maggioranza dei presenti e ratificate dall'Assemblea nazionale, sentito il Consiglio nazionale. Ogni modifica dovrà essere presentata e sottoscritta dal Segretario politico e da almeno 1 dei vice segretari, salvo per le modifiche determinate da disposizioni di legge.

Art. 23 - Candidature

Il movimento prevede espressamente che nella presentazione delle liste che partecipano alle consultazioni elettorali siano rispettate le norme sulla rappresentanza di genere per come previste dalle legge.

I candidati che intendono concorrere alle consultazioni con il simbolo del movimento devono possedere la qualità di associato da almeno 1 anno dalla presentazione della candidatura, salvo diversa deliberazione del Direttivo nazionale.

Art. 24 – Regolamento operativo

Il Regolamento disciplina:

- procedure interne dei vari organismi;

- strumenti telematici;

- codice disciplinare ed etico;

- modalità congressuali.

Art. 25 – Strumenti telematici e ufficio stampa

Il movimento utilizza sito web, mailing list e piattaforme digitali.
Il Responsabile nazionale degli strumenti telematici e dell'ufficio stampa, nominato dal Direttivo nazionale, ne cura sicurezza, aggiornamento e trattamento dei dati secondo le vigenti normative e ne coordina le varie diramazioni locali con i rispettivi responsabili nominati dagli enti locali

Art. 26 – Risorse economiche

Il movimento si finanzia tramite:

- quote associative;

- contributi degli eletti;

- donazioni e lasciti;

- iniziative sociali;

- rimborsi elettorali;

- contributi pubblici e privati.

Art. 27 – Norme transitorie

Il primo Congresso nazionale e i primi organi territoriali sono convocati massimo entro 12 mesi dall'approvazione del presente Statuto e contestuale Assemblea costitutiva, in base ai criteri in esso stabiliti.

Nella prima Assemblea composta dai soci fondatori che si costituiranno in Consiglio nazionale provvisorio con funzioni anche di Segreteria politica, dovranno essere eletti un Segretario nazionale, un Presidente del Consiglio nazionale provvisorio e un Tesoriere provvisorio con l'onere di procedere alla registrazione dello Statuto e relativo verbale costituente.

Art. 28 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del codice civile in quanto con esso compatibili.